



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

originale
ALLEGATO "A"
ALLA DELIBERA C.C.
n° 30 del 28/07/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE
E DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE
DEL RELATIVO CANONE**

Approvato con Delibera C.C. n. 25 del 06/03/2007
Modificato con Delibera C.C. n. 47 del 17/04/2007
Modificato con Delibera C.C. n. 76 del 22/07/2008
Modificato con Delibera C.C. n. 11 del 10/02/2009
Modificato con Delibera C.C. n. 34 del 31/03/2009
Modificato con Delibera C.C. n. 115 del 13/10/2009
Modificato con Delibera C.C. n. 46 del 03/07/2012
Modificato con Delibera C.C. n. 5 del 24/02/2015
Modificato con Delibera C.C. n. 21 del 09/06/2015
Modificato con Delibera C.C. n.30 del 28/07/2015

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	4
Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.....	5
Art. 4 - Passi carrabili	6
Art. 5 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	6
Art. 6 - Concessione e/o autorizzazione	7
Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione occupazioni permanenti.....	7
Art. 8 - Proroga della concessione e/o autorizzazione occupazioni temporanee	8
Art. 8 bis - occupazioni per esposizioni da parte dei pubblici esercizi	8
Art. 9 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione.....	9
Art. 10 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	10
Art. 11 - Rinuncia alla concessione	10
Art. 12 - Sospensione delle concessioni	10
Art. 13 - Obblighi del concessionario	11
Art. 14 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	11
Art. 15 - Costruzione gallerie sotterranee	11
Art. 16 - Suddivisione del territorio in categorie	11
Art. 17 - Criteri per la determinazione del canone	12
Art. 18 - Tariffe per le occupazioni permanenti	12
Art. 19 - Tariffe per le occupazioni temporanee	12
Art. 20 - Soggetti passivi	12
Art. 21 - Durata dell'occupazione	13
Art. 22 - Criterio di applicazione del canone	13
Art. 23 - Misura dello spazio occupato	13
Art. 24 - Passi carrabili	14
Art. 25 - Distributori di carburante	14
Art. 26 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	15
Art. 27 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.....	15
Art. 28 - Particolari modalità di applicazione del canone.....	15
Art. 28 bis - Occupazione con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile	16
Art. 29 - Maggiorazioni e Riduzioni del canone per occupazioni permanenti	17
Art. 30 - Riduzione del canone per occupazione temporanea.....	18
Art. 31 - Esenzione dal canone	19
Art. 32 - Esenzione in caso di calamità naturale.....	20
Art. 33 - Esclusione dal canone	20

Art. 34 - Versamento del canone	20
Art. 35 - Versamento del canone da parte degli operatori	
"Spuntisti" al mercato settimanale del venerdì.....	21
Art. 36 – Rimborsi	22
Art. 37 - Occupazioni abusive	22
Art. 38 – Sanzioni	22
Art. 39 - Ritardati od omessi versamenti	23
Art. 40 - Irrogazione immediata delle sanzioni	23
Art. 41 - Riscossione coattiva	23
Art. 42 - Contenzioso – Ricorsi	23
Art. 43 - Norme finali	24
Art. 44 - Disposizioni transitorie	24
Art. 45 - Procedure – Modulistica	24

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

2 bis. Sono altresì definiti "suolo pubblico" e "spazio pubblico", ancorché di proprietà di soggetti privati, le aree destinate a viabilità, parcheggi e spazi a verde negli strumenti urbanistici vigenti a partire dalla data di immissione nel possesso da parte dell'Amministrazione Comunale;

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ART. 2 - DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

3. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico si ispira ai seguenti principi:

- a) trasparenza delle procedure ed apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- b) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la sua responsabilità, della conformità della richiesta alle prescrizioni dettate dalle norme vigenti;
- c) individuazione dell'unità organizzativa competente per il rilascio in relazione all'obiettivo finale dell'utilizzazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo e alla competenza generale sullo stesso;
- d) accessarietà della concessione e/o autorizzazione del suolo pubblico rispetto a richieste di autorizzazione / concessione più generali, che implicino, per la loro natura, l'utilizzazione del suolo pubblico;
- e) rilascio, nei casi sopraddetti dell'autorizzazione di suolo pubblico contestualmente al rilascio della concessione / autorizzazione principale e preferibilmente con unico atto;
- f) accorpamento in un unico procedimento, che fa capo ad un unico responsabile, di tutti gli atti amministrativi per lo svolgimento di una determinata attività, sia questa di carattere edilizio, commerciale, industriale, artigianale ecc. e quindi messa a disposizione da parte

dell'unico ufficio responsabile a favore del cittadino di tutti i permessi e le autorizzazioni, il cui rilascio può essere di competenza anche di più uffici comunali, necessarie per lo svolgimento dell'attività richiesta;

g) collaborazione massima tra gli uffici per l'attività istruttoria propedeutica al rilascio dell'autorizzazione, soprattutto attraverso intese e pareri resi in via breve e, nei casi più complessi, mediante attivazione della conferenza di servizi, nel rispetto puntuale del rilascio, con la massima rapidità, dell'autorizzazione richiesta.

ART. 3 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza e nel caso di richiesta di installazione di tende o insegne sporgenti, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Nel caso di occupazione per passo carrabile, oppure per installazione di insegne o tende, da realizzare contestualmente ai lavori edili, la domanda per l'ottenimento del relativo titolo abilitativo corredata dai relativi grafici, ricomprende implicitamente anche quella per l'occupazione di suolo pubblico, la cui concessione sarà formalizzata contemporaneamente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione.

5. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale o polizza fidejussoria nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio. Tale deposito cauzionale è reso obbligatorio nel caso di occupazione per cantieri edili e interventi nel sottosuolo. Lo svincolo potrà avvenire successivamente alla dichiarazione da parte del responsabile del procedimento che non risultano manomissioni o danni al suolo concesso. In caso contrario sarà disposta, previa contestazione e diffida ad adempiere entro il termine stabilito, l'esecuzione d'ufficio avvalendosi anche del deposito originariamente prestatato. Per interventi nel sottosuolo il deposito cauzionale non potrà essere svincolato prima che siano trascorsi tre mesi dal termine dei lavori di ripristino. In caso di aziende erogatrici di servizi pubblici, può essere concessa la facoltà di presentare deposito cauzionale o polizza fidejussoria con validità annuale.

6. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 20 (venti) giorni prima della data di decorrenza dell'occupazione, salvo comprovati motivi d'urgenza.

Per le occupazioni temporanee legate all'esercizio del commercio su area pubblica, valgono i termini indicati nelle specifiche leggi in materia.

8. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

9. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.

ART. 4 - PASSI CARRABILI

1. L'apertura di nuovi passi carrabili, la regolarizzazione e la trasformazione di quelli esistenti su tutte le strade all'interno del Centro abitato del Capoluogo nonché su tutte le strade comunali dentro e fuori i centri abitati, è soggetta a concessione ai sensi delle presenti norme.

2. Per le strade di proprietà degli altri Enti che attraversano centri abitati delle località o frazioni del Comune ed aventi popolazione inferiore a diecimila abitanti, le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Comune in seguito a nulla osta da parte dell'Ente proprietario della strada.

3. Le concessioni di cui ai commi precedenti hanno validità per 29 (ventinove) anni e sono tacitamente rinnovate alla scadenza per un periodo di uguale durata. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intesi per esistenti quelli:

- che hanno concessione di occupazione suolo pubblico;
- che hanno autorizzazione di passo carrabile;
- che sono a ruolo presso l'ufficio Tributi (inteso come pagamento del canone);
- che hanno effettuato modifiche del suolo pubblico;
- dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni tecniche del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, entro il 31.12.2007, dopo la quale si provvederà al controllo da parte degli uffici addetti

5. I passi carrabili di nuova costruzione dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Per quelli esistenti da regolarizzare, potrà essere ammessa una distanza dalla intersezione fino a metri sei all'interno delle strade del capoluogo e delle frazioni fino a metri quattro all'interno delle strade facenti parte della zona a traffico limitato del centro storico di Pontedera. In casi eccezionali di riconosciuta impossibilità di adeguamento alle distanze di cui sopra, potranno essere ammesse distanze inferiori, a condizione che siano garantite le condizioni di sicurezza della circolazione anche con la previsione di particolari accorgimenti quali la segnalazione di pericolo e arretramento del cancello di almeno cinque metri dal filo stradale oppure adozione di sistemi alternativi automatizzati.

6. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma quattro dell'articolo 46 del D.P.R. 495/1992, relativamente alla possibilità di deroga dall'obbligo di arretramento dei cancelli e dall'utilizzo dei sistemi alternativi, sono da ritenersi strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato tutte quelle escluse dall'elenco di cui all'allegato "A1" del presente regolamento."

ART. 5 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione né corrispondere il canone. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 (cinquecento) metri.

ART. 6 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art. 3 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio della concessione o diniego è stabilito in almeno 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 7 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 4, comma 3 le concessioni definite permanenti hanno durata decennale.

2. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli. Resta comunque fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 4, comma 3.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione.

4. Le concessioni per occupazioni permanenti rilasciate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, essendo connesse e contestuali all'autorizzazione amministrativa per la vendita, saranno rinnovate d'ufficio per ulteriori dieci anni quando il titolare della concessione risulti ancora intestatario dell'autorizzazione amministrativa.

ART. 8 - PROROGA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, possono richiederne la proroga motivando per scritto la necessità sopravvenuta.

2. L'Ufficio competente verificata la sussistenza delle motivazioni e previo pagamento del canone ulteriormente dovuto, autorizza la proroga apponendo apposito visto sull'originale della concessione.

3. La domanda di proroga deve essere comunque prodotta almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della scadenza salvo comprovati casi d'urgenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione.

ART. 8 BIS - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI

1- Le occupazioni di suolo pubblico temporanee costituite dall'esposizione di gazebo, ombrelloni, tavoli e sedie degli esercizi pubblici dovranno essere in posizione frontale o nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.

Le occupazioni potranno essere concesse nel periodo compreso tra il 15 APRILE e il 7 gennaio dell'anno successivo.

2.- Tali occupazioni potranno essere concesse su tutto il territorio comunale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*), subordinatamente al parere favorevole della Polizia Locale – Comando Territoriale di Pontedera, che valuterà gli effetti dell'occupazione richiesta nei riguardi della sicurezza e della circolazione stradale.

3.- In caso di occupazione di aree destinate a parcheggio pubblico la superficie occupata dovrà coincidere, ove possibile, con uno o più stalli di sosta.

4.- Le richieste riguardanti l'occupazione di suolo pubblico dovranno essere accompagnate da rilievi grafici in scala adeguata e rilievi fotografici descrittivi da sottoporre al parere del settore Urbanistica, prima del rilascio della concessione. L'Amministrazione Comunale si riserva di impartire disposizioni e/o prescrizioni circa il posizionamento delle strutture al fine di garantire la fruibilità e la visibilità delle unità immobiliari/attività commerciali limitrofe all'area oggetto di occupazione.

5.- Le concessioni potranno prevedere nell'arco della giornata, superfici di occupazione diversa, distinta in due fasce orarie, prima e dopo le ore 20,00;

6.- In deroga ai commi 6 e 7 dell'art. 34 del presente regolamento in caso di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche realizzate da pubblici esercizi con tavolini o per installazione di strutture esterne l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente.

Il pagamento del canone deve essere fatto entro il 31 maggio, qualora la concessione e/o autorizzazione sia stata rilasciata in precedenza, oppure entro la prima scadenza utile, fra quelle indicate al successivo comma del presente articolo, qualora la concessione e/o autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 maggio.

Il canone, se di importo superiore alle Euro 258,23 e l'occupazione supera i 60 giorni, può essere corrisposto fino a quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza il 31 Maggio, il 31 Luglio, 30 Settembre e 30 Novembre dell'anno di riferimento del tributo oppure alla data di cessazione dell'occupazione se precedente rispetto alle suddette

scadenze.

Per le occupazioni realizzate dopo il 31 Maggio la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 30 Settembre la rateizzazione, qualora ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente, può essere fatta in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio di occupazione e la seconda entro novembre oppure entro la data di cessazione dell'occupazione se precedente. In caso di ritardato, omesso o parziale versamento rispetto alle scadenze citate e indicate nell'atto di concessione si applicano le sanzioni previste all'art. 39 mentre per le altre violazioni si applica l'art. 9 del presente regolamento;

7- Le superfici occupate, dovranno essere opportunamente delimitate ed in assenza di marciapiede, queste dovranno essere ubicate ad almeno 1 metro di distacco dai muri dei fabbricati per consentire il passaggio pedonale nonché per consentire l'accesso ai fabbricati stessi. Le stesse superfici occupate, dovranno essere sempre mantenute in condizioni di perfetta pulizia e decorosamente ordinate.

8- Le concessioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate se non previa regolarizzazione della posizione, a coloro che siano risultati insolventi rispetto a tributi e sanzioni applicate in relazione a precedenti occupazioni di suolo pubblico. Non possono essere rilasciate concessioni al nuovo titolare di esercizio, se non previa regolarizzazione del pagamento del canone.

ART. 9 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 90 (novanta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 (dieci) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza l'eventuale canone già assolto non verrà restituito.

ART. 10 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione di pubbliche necessità, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale eventualmente costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato all'interessato.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altre pubbliche necessità, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi evitando danni al comune e ai terzi.

ART. 11 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale.

2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale sarà disposto solo dopo aver accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 5^a comma del precedente art. 10.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di un altro regolamento.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'Amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1^a gennaio dell'anno successivo.
4. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
5. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
6. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 14 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 15 - COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Il Comune nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, impone un contributo "una tantum" pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese di costruzione delle gallerie ripartite complessivamente tra i soggetti beneficiari dell'opera realizzata in proporzione all'utilizzo.

ART. 16 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini della graduazione del canone di cui al successivo art. 17, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 446/97, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 (Tre) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento, in forma descrittiva con i nomi delle Vie e Piazze, ed allegato sub "A" al presente Regolamento.

ART. 17 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La tariffa relativa al canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe sono aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno o comunque entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio del Comune ed entrano in vigore il 1^a gennaio dell'anno di riferimento.

3. Le misure tariffarie sono riferite alla prima categoria ed articolate nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100(cento)per cento;
- seconda categoria 80(ottanta)per cento;
- terza categoria 50(cinquanta)per cento.

ART. 18 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti come definite all'art. 21 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 15.12.97, n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 19 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee come definite all'art. 21 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 20 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

3. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

4. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

ART. 21 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

4. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per almeno tre giorni della settimana;

b) sono considerate temporanee:

- le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto per meno di tre giorni alla settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

- le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

5. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, a carattere stagionale e che si ripetono.

ART. 22 - CRITERIO DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Il canone è commisurato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 (tre) categorie di cui all'art. 16 ed all'elenco di classificazione.

3. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 23 - MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata e non sono soggette a canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Per gli impianti pubblicitari il cui posizionamento costituisce, comunque, sottrazione di suolo pubblico, la superficie minima occupata dagli stessi è definita non inferiore a mq 1 e quindi soggetta al pagamento della

tariffa stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

1 bis. Relativamente all'occupazione temporanea da parte dei pubblici esercizi, la superficie massima occupabile dalle strutture mobili è stabilita entro il limite di 40 mq.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni del soprassuolo, l'estensione dello spazio sarà calcolata sull'area prospettica dell'oggetto di occupazione.

4. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento.

ART. 24 - PASSI CARRABILI

1. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, sono considerati passi carrai gli accessi definiti dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), la cui superficie viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore.

2. Al fine di garantire il rispetto dell'art. 41 sexies della L. 17/08/1942, n.1150, fermo restando l'ottenimento dell'autorizzazione di passo carrabile prevista dall'art.22 del D.Lgs. 30/04/1992, n.285, deve essere apposto idoneo cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso il richiedente e/o l'autorizzato:

- a) almeno per un accesso carrabile alle aree di pertinenza delle costruzioni;
- b)..per i singoli accessi alle autorimesse realizzate in base alla disposizione della normativa citata.

3. I passi carrabili a raso esistenti, autorizzati e non, saranno tenuti all'apposizione del cartello suddetto e quindi soggetti al pagamento del relativo canone.

4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per garantire rispetto delle disposizioni relative agli esercizi commerciali di cui al D. Lgs. N.114/1998.

ART. 25 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Il canone stabilito per i distributori di carburante nella tariffa, va riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. Il canone è dovuto per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonninemontanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie superiore a mq. 4.

6. Gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque

utilizzati, sono inoltre soggetti al canone di occupazione.

ART. 26 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, come da tariffa.

ART. 27 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Sono temporanee le occupazioni così come definite all'art. 21 del presente regolamento.

2. Il canone si applica in relazione alla durata dell'occupazione e tenendo conto della tariffa giornaliera così come indicato nel provvedimento della Giunta Comunale.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni il 20% (venti per cento) di riduzione.

4. Relativamente alle occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfettaria, secondo la tariffa.

ART. 28 - PARTICOLARI MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Ai sensi dell'art. 63 — comma 2 della legge 15.12.1997, n. 446, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a Euro 0,65 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46.

2. Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT.

3. A partire dall'anno 2007 le tariffe relative al mercato del venerdì poiché trattasi di occupazioni spazi ed aree pubbliche per l'esercizio del commercio su aree appositamente attrezzate sono determinate specificatamente con atto di Giunta Comunale.

4. L'eventuale stazionamento delle carovane al seguito degli esercenti dello spettacolo viaggiante e/o esercenti attività del tempo libero o svago dello spettacolo viaggiante è gratuito limitatamente al periodo in cui si svolgono le manifestazioni o le attività di spettacolo autorizzate con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora lo stazionamento di dette carovane debba effettuarsi nei periodi precedenti o successivi a quello in cui si svolgono le manifestazioni o gli spettacoli connessi, è necessario far pervenire al comune, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione per le suddette attività, richiesta di occupazione del suolo pubblico e, solo in questo caso, l'occupazione è soggetta al pagamento della tariffa indicata nel provvedimento della Giunta Comunale.

5. In considerazione della posizione logistica di alcune occupazioni di suolo pubblico nel centro cittadino e limitatamente ai casi commercio su aree pubbliche sono previsti alcuni coefficienti di maggiorazione della tariffa da applicare sia a quelle di tipo permanente che a quelle temporanee come segue:

- maggiorazione del 100% per le occupazioni effettuate nelle strade: C.so Matteotti, via Roma (nel tratto tra via 1° maggio-via Della Misericordia), Via Palestro, P.zza Cavour, Via Verdi, P.zza Curtatone, Via Lotti, Via Gotti, Via dei Portici;

- maggiorazione del 50% per le occupazioni effettuate nelle strade: P.zza Martiri della Libertà, P.zza Garibaldi, P.zza Duomo, Via della Misericordia, Via Dante, P.zza Unità d'Italia, Via Brigate Partigiane, Via 1° maggio, P.zza Andrea da Pontedera, Via F.lli

Marconcini;

– maggiorazione del 10% per le occupazioni effettuate nella zona di 1° categoria limitatamente agli ambulanti del settore alimentare che commerciano prodotti la cui preparazione comporti la cottura o precottura o anche il solo riscaldamento sul posto degli stessi;

– maggiorazione del 10% per le occupazioni realizzate nelle strade :P.zza Trento.

6. In occasione della Fiera di San Luca per le occupazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche le tariffe hanno la seguente maggiorazione:

a) per le occupazioni temporanee realizzate nelle strade e zone di cui al comma 5 non si applicano le maggiorazioni sopraindicate nelle varie strade, ma in generale la maggiorazione del 10%;

b) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione dei mercati del giovedì e della domenica, nelle zone preposte, la maggiorazione pari al 10%.

7. In occasione della fiera di Natale per le occupazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate durante i mercati delle due domeniche antecedenti il Natale le tariffe ordinarie sono aumentate del 10%.

ART.28 BIS – OCCUPAZIONI CON STAZIONI RADIO BASE PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE

1. Le occupazioni di suolo pubblico con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile devono essere conformi, oltre che alla normativa nazionale e regionale vigente, anche alle disposizioni contenute nel regolamento di localizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 117 del 26.11.2002 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Esse devono essere autorizzate mediante sottoscrizione di apposita convenzione a cura del dirigente *pro tempore* del Settore competente, in base ai criteri ed al canone stabilito al comma 2.

2. Le occupazioni di cui al comma 1 sono autorizzate per impianto singolo oppure per IMPIANTO IN COSITING (COABITAZIONE) O SHARING (CONDIVISIONE).

Per cositing si intende la presenza di due o più impianti sul medesimo palo con aree apparati a terra distinte. Per sharing si intende la presenza di due o più impianti sullo stesso palo, con la medesima area apparati a terra

In entrambi i casi vengono autorizzati alle seguenti condizioni:

durata concessione: 9 anni

divieto di sub concessione

La concessione è rilasciata con unico atto a favore del titolare del permesso a costruire (o suo delegato) capofila (devono essere indicati il numero delle stazioni radio e i relativi gestori).

CONDIZIONI GENERALI

a) Il canone potrà variare in corso di concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a cositing o sharing) ed in relazione alla intervenuta variazione e/o adeguamento delle tariffe COSAP sotto indicate.

b) qualora su un impianto esistente sia presentata istanza da parte di altro gestore per realizzare un nuovo impianto in cositing o sharing, si dovrà procedere alla revoca della concessione in essere ed al rilascio di nuova concessione nei confronti del titolare del permesso a costruire (o suo delegato) capofila al canone complessivo, pari al canone

unitario sotto indicato moltiplicato per il numero di stazioni radio.

c) le concessioni dovranno essere rilasciate a favore dei soli gestori di concessione governativa o di soggetti delegati.

d) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del gestore, l'impianto dovrà essere rimosso nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso con riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale.

e) All'atto della stipulazione della convenzione dovrà essere costituito un deposito cauzionale o una fideiussione dell'importo di volta in volta determinato, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine del rapporto.

3. Il canone annuo è versato in unica rata annuale, entro 30 giorni dall'inizio del periodo di riferimento, e non è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Si applica una riduzione del 50% del canone se interamente corrisposto per tutta la durata contrattuale entro 30 giorni dalla stipula della concessione. Si applica altresì una riduzione del 20% del canone calcolato per tre anni se interamente corrisposto entro 30 giorni dall'inizio del periodo di riferimento. In caso di recesso da parte del gestore il canone versato anticipatamente non verrà rimborsato. In caso di revoca della concessione per stipulazione di una nuova concessione come gestore capofila di impianto in cositing o sharing, il canone versato anticipatamente verrà rapportato all'intero periodo e il periodo non goduto sarà detratto dal canone complessivo da versare in base alla nuova concessione.

4. Le convenzioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente articolo sono adeguate alle disposizioni suddette.

5. Alle occupazioni effettuate ai sensi dei comma 1 e 2 del presente articolo non si applica la suddivisione del territorio in categorie di cui agli art. 16, 17 e 22 del vigente regolamento cosap e non sono applicabili le riduzioni previste all'art. 17 comma 3.

6. Le occupazioni di cui al punto 1 sono soggette al seguente canone calcolato con le seguenti tariffe in funzione del numero di operatori presenti su ciascuna stazione radio base:

IMPIANTO SINGOLO

canone annuo

Euro 18.000

IMPIANTO IN COSITING (COABITAZIONE) O SHARING (CONDIVISIONE)

Per cositing si intende la presenza di due o più impianti sul medesimo palo con aree apparati a terra distinte. Per sharing si intende la presenza di due o più impianti sullo stesso palo, con la medesima area apparati a terra

canone **annuo** per ciascuna stazione radio

Euro 8.000

ART. 29 – MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone:

a) per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento. Tale riduzione non opera per i soggetti di cui all'art. 28 del presente regolamento;

b) la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;

- c) la tariffa per i passi carrabili è pari al 60 per cento della tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti del suolo pubblico;
- d) la tariffa per gli accessi carrabili o pedonali a raso, di cui al comma 2 dell'art. 24, è pari al 60% della tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti del suolo pubblico qualora su espressa richiesta degli aventi diritto e successiva concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, venga apposto idoneo cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra;
- e) la tariffa per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, è pari al 60 per cento della tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti del suolo pubblico.

2. Per le occupazioni permanenti realizzate con chioschi, baracche, cabine, platee in muratura o altri manufatti stabilmente infissi al suolo adibiti al commercio di generi vari, cartelli pubblicitari e simili, la tariffa è aumentata del 50%;

- per le occupazioni di suolo pubblico con strutture stabilmente infisse al suolo adibite alla vendita di giornali (edicole) la tariffa è aumentata del 367%;
- per le occupazioni realizzate da autolavaggi, esercizi commerciali per tavolini e sedie, esposizione merci e per tutte le altre occupazioni permanenti non particolarmente richiamate altrove la tariffa è aumentata del 20%.

ART. 30 - RIDUZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 (cinquanta) per cento.

2. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza.

- Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi.
- Le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, divertimenti dello spettacolo viaggiante e con giochi e attrezzature varie per lo svago e il tempo libero, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 (cinquanta) per cento.

- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.

- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

3. Occupazioni effettuate, fino a dodici mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici di interesse storico e ambientale classificati e contraddistinti, sulla cartografia attuale del P.R.G. vigente, da colore "in nero", si applica la riduzione del 50% (oltre i dodici mesi consecutivi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento).

4. Occupazioni effettuate, fino a sei mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici in cui vi è una compartecipazione o il patrocinio dell'Amministrazione Comunale per immobili di particolare interesse pubblico, si applica la riduzione del 50% (oltre i sei mesi consecutivi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento).

5. Le riduzioni del 50% previste nei suindicati commi (3) e (4) non sono fra loro

cumulabili ed avranno valore per un biennio salvo rinnovo.

ART. 31 - ESENZIONE DAL CANONE

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del T.U. imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.86 n. 917) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 12 ore giornaliere in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- h) i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli;
- i) occupazioni effettuate, fino a dodici mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici vincolati ai sensi del T.U. " Disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n° 352 di cui al decreto legislativo n° 490 del 29 ottobre 1999 (oltre i dodici mesi consecutivi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento).

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di case, negozi ed esercizi in genere effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) le occupazioni temporanee con durata non superiore a 15 giorni per alcune manifestazioni riconosciute di particolare interesse dall'Amministrazione Comunale, come forma di contributo non economico esclusivamente nei confronti di Associazioni di cui al "Regolamento per la concessione di agevolazioni economiche nei confronti di libere forme

associative”.

3. Sono esonerati dal pagamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative di carattere politico, autorizzate dal partito interessato e purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

4. Con apposito provvedimento assunto dalla Giunta Comunale potranno essere esonerate le occupazioni riguardanti forme di sponsorizzazione e pubblicità che abbiano lo scopo di accrescere il patrimonio artistico e culturale della città.

ART. 32 – ESENZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALE

1. Con specifico apposito provvedimento assunto dalla Giunta Municipale potranno essere altresì esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni di suolo ed area pubblica effettuata per montaggio di ponteggi o simili utili per ripristino delle condizioni di agibilità o sistemazione delle strutture di immobili adibiti ad abitazione o ad attività commerciale, industriale ed artigianale, danneggiate da gravi eventi calamitosi, per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino anzidetti.

ART. 33 – ESCLUSIONE DAL CANONE

1. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

2. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

ART. 34 - VERSAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2.- Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO.

3. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con utilizzo dell'area per periodi diversi (giornaliero – settimanale - mensile – altro) il versamento del canone dovuto deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto di concessione.

Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato come sotto indicato:

a) mercato settimanale, mercato sabato pomeriggio, mercato di P.zza Trento, posteggi sparsi, entro il 31 marzo di ogni anno;

b) fiera di San Luca (I e II Edizione), Fiera di Natale entro il 10 Settembre di ogni anno.

In caso di trasferimento in proprietà e/o gestione dell'attività il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall'operatore cedente prima dell'effettivo trasferimento.

4. Per l'anno 2007 la scadenza del pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ad eccezione per il canone dovuto dagli operatori commerciali su aree pubbliche, è differito al 30 aprile 2007. Qualora l'ammontare complessivo superi €

258,23 il canone può essere corrisposto in 4 rate di uguale importo senza interessi di cui la prima con scadenza il 30 aprile, la seconda con scadenza 31 maggio, la terza 31 luglio e la quarta 31 ottobre 2007.

5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.

6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

7. Il canone se di importo superiore alle Euro 258,23 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio e Ottobre, dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 Luglio la rateizzazione può essere fatta in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio di occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero alla data di cessazione dell'occupazione.

8. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 punto E della Legge 549/95, qualora il canone di occupazione permanente o temporanea sia inferiore a Euro 5,16 non è dovuto.

ART. 35 – VERSAMENTO DEL CANONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DA PARTE DEGLI OPERATORI “SPUNTISTI”

1) “SPUNTISTI” mercato settimanale del venerdì.

Per gli operatori commerciali non titolari di posteggio che in occasione del mercato settimanale hanno l'opportunità di installare le proprie strutture di vendita, occupando un posteggio temporaneamente lasciato libero per assenza del titolare, sono previste le seguenti modalità di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, facendo comunque sempre riferimento all'anno solare in corso:

o pagamento giornaliero;

o pagamento del canone entro la fine del mese di stipula di apposita convenzione che potrà essere rilasciata per n° 15, 30 o 52 occupazioni di posteggio, da effettuarsi settimanalmente e in modo consecutivo. Il mancato pagamento entro il termine stabilito comporta la decadenza della convenzione.

Nel caso in cui il canone da versare risulti superiore alla cifra di € 258,23 potrà essere corrisposto in numero 4 rate di pari importo, o se non possibile con arrotondamento dei decimali all'ultima rata, con scadenza al 31 gennaio, 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento dell'occupazione.

Il canone, anche nel caso di rateazione, è comunque dovuto per intero per l'importo indicato nella convenzione.

Nei casi di pagamento del canone con le modalità previste al punto 2) per i restanti giorni di occupazione durante l'anno solare in corso, gli operatori potranno scegliere nuovamente le modalità di pagamento sopra indicate, sempre che il pagamento sia effettuato entro la fine del mese in cui viene stipulata la convenzione.

Qualora si verifichi che l'operatore “spuntista” non effettui una o più occupazioni di posteggio, non avrà titolo per chiedere né il recupero della/e giornata/e con altra/e successiva/e al periodo coperto dal pagamento, né il rimborso monetario.

2) “SPUNTISTI” Fiere

Per gli operatori commerciali non titolari di posteggio che in occasione delle fiere hanno l'opportunità di installare le proprie strutture di vendita, occupando un posteggio temporaneamente vacante per assenza del titolare, dovranno corrispondere il corrispettivo canone di occupazione suolo pubblico mediante versamento con bollettino, debitamente consegnato dagli operatori di vigilanza, entro il primo giorno feriale successivo alla data di occupazione.

ART. 36 – RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza corredata da idonea documentazione, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento.

ART. 37 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 38, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.

3. Qualora le occupazioni abusive siano ricadenti lungo le strade e rappresentino pericolo o intralcio per la circolazione stradale, il pubblico ufficiale che accerta la violazione ordina l'immediata rimozione dell'occupazione all'autore di questa, procedendo d'ufficio, senza indugio, in caso di sua impossibilità o rifiuto.

4. Nel caso di cui al comma precedente le cose oggetto dell'occupazione abusiva e della rimozione d'ufficio, sono consegnate in deposito al III° Settore Gestione Servizi e restituite all'avente diritto previo pagamento delle spese sostenute dal Comune per la rimozione e la custodia.

5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1^a gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

6. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il Comune ha inoltre la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART. 38 - SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% del canone dovuto.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e relativo

Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

ART. 39 - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50 per cento se il versamento viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

ART. 40 - IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'art. 38, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa la definizione agevolata con il pagamento del 25% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, e comunque entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, ad eccezione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

ART. 41 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite secondo quanto previsto ai precedenti articoli, è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o con la procedura di cui al DPR 29/9/1973 N. 602 con affidamento ai concessionari del Servizio Riscossione di cui al D. LGS. 112 del 13/4/1999.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 42 - CONTENZIOSO - RICORSI

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Tuttavia in caso di diniego, il richiedente può presentare ricorso in opposizione allo stesso Organo che ha emesso il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo. L'Ufficio competente effettuerà apposita istruttoria comprendente i necessari accertamenti anche richiedendo specifiche informazioni e relazioni tecniche.

3. Su tali ricorsi entro trenta giorno dall'istanza del richiedente, verrà emessa apposita determinazione da parte del Dirigente che potrà motivatamente decidere

l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

4. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quando dovuto - restano riservate alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 1/12/1992 n° 546.

ART. 43— NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2007, fermo restando che fino all'entrata in vigore del presente regolamento restano vigenti le norme di cui al Regolamento approvato con deliberazione C.C. n.22 del 1/03/2005, n. 127 del 27.12.2005 e n° 7 del 16/01/2007, esecutive a norma di legge.

2. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia, contrarie od incompatibili con il presente Regolamento. È abrogato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sulle Occupazioni del Suolo Pubblico deliberato dal Consiglio Comunale in data 29.04.94 con atto n. 30 e successive variazioni ed integrazioni.

5. Entro i primi sei mesi dall'esecutività del presente regolamento il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche, integrazioni e variazioni ai contenuti del presente regolamento, con particolare riferimento agli articoli riguardanti il procedimento di concessione e/o autorizzazione, per renderli pienamente conformi ai principi ispiratori di cui all'art. 2.

ART. 44 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

In considerazione del disagio subito (diminuzione dei posti nei parcheggi a pagamento e ridotta visibilità delle attività commerciali) dalle attività poste nella zona interessata dai lavori per la costruzione di un parcheggio sotterraneo in P.zza Caduti di Cefalonia e Corfù si esentano, in via transitoria per l'anno 2007, dal pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche a condizione che le attività interessate abbiano effettuato, alla data del 30 aprile 2007, i versamenti e denunce cosap/tosap relativamente alle annualità precedenti e che non siano direttamente o indirettamente coinvolte nei lavori di costruzione del parcheggio stesso.

Tale riduzione sarà applicabile solo alle attività commerciali poste in P.zza Caduti di Cefalonia e Corfù (con esclusione del n. 11 intestato ad A.R.O. S.p.A. c/o STUDIO CARLI – HOTEL ARMONIA), in via Lotti dal civico n.20 a finire e dal civico n. 23 a finire, via Gotti dal civico n.17 a finire e dal civico n. 26 a finire e via della Misericordia limitatamente ai civici nn. 60/62.

ART. 45 - PROCEDURE – MODULISTICA

Per la richiesta ed il rilascio delle concessioni di suolo pubblico temporanee e permanenti è predisposta apposita modulistica.

DENOMINAZIONE	CATEGORIA ATTUALE
ABRUZZI via	3
AEROPORTO via dell'	2
AFRICA viale	2
AGNELLI Largo Giovanni Alberto	2
AGNOLETTI via	2
AL PARADISO via Poggio	3
ALBERO via dell'	3
ALFIERI via V.	2
AMBROSOLI via	3
AMENDOLA via G.	2
AMERICA viale	2
ARGINE via dell'	3
ARNO piazza	1
ARNO via	1
ASIA viale	2
AVELLA piazza Fabio	2
BACHELET via	2
BACHIR SYR DIAGNE "BASS" via	2
BADEN POWELL Giardino	2
BADIA via della	3
BAGNOLI via Oliviero	2
BALDUCCI piazza Padre Ernesto	3
BANDIERA via F.II	1
BARACCA via F.	3
BARSANTI via	3
BASILICATA via	3
BASTIA via Podere	2
BATTISTI via C.	1
BELFIORE via	1
BELLINCIONI via L.	3
BELLUCCI via C.	2
BELVEDERE via	3
BERCINO via del	3
BERTELLI via G.	2
BIENTINESE via del	3
BIXIO via N.	1
BOLOGNA via	2
BOSCO via del	2
BRIGATE PARTIGIANE via	2
BRODOLINI via G.	2
BRUNO via G.	1
BUOZZI via B.	2
CACIAGLI via V.	1
CADORNA via R.	3

CADORNA via Traversa	3
CADUTI CEFALONIA E CORFU' Piazza	1
CADUTI DEL LAVORO	2
CADUTI DELLE FOIBE via	2
CADUTI DI BIELLA via	2
CALABRIA	3
CALENDE via delle	3
CAMONE via di	3
CAMPANIA via	3
CAMPANILE del	1
CANTINE via delle	2
CAPANACCE via delle	3
CAPECCHI via	3
CAPPONI via	2
CAPPUCCINI via dei	2
CAPRERA via	3
CARDUCCI via	1
CARTIERA via della	3
CASA BIANCA via della	3
CASA BIANCA piazza della	3
CASINA via della	3
CASTELLI via	1
CASTELLINE via delle	3
CAVA via della	3
CAVALLOTTI via	1
CEI via	2
CEPPO via del	3
CERTOSA via della	2
CERVI via F.Ili	2
CHIERICHELO via di	3
CHIESA piazza della	3
CHIESA via della	3
CHIESINO via del	2
CILIEGI via dei	3
CIMINIERA via della	3
CINCINNATO via Podere	3
CITI via	2
COLLE via del	3
COLLEBELLO via di	3
COLLINE via delle	2
COLLINE PER LEGOLI via delle	3
COLLODI via	3
COLOMBAIE via delle	2
COLOMBO via	2
CONCA via della	3
CONCORDIA Piazza	1
C. B.CONTE DI CAVOUR Piazza	1
CONTI vicolo dei	3
CORDIFICIO BILLERI piazza	2

CORRIDONI via	1
CORTA via	1
COSTITUZIONE via della	2
CROCE via B.	2
CROCICCHIO via del	3
CURIGLIANA via di	3
DA PONTEDERA piazza A.	1
DA VERRAZZANO via	2
DA VINCI via L.	2
D'ACQUISTO via S.	2
DAINELLO via del	3
DAL MONTE via	3
DALLA CHIESA Piazzale C. A.	1
DANTE via	1
D'ASCANIO piazza C.	2
DE AMICIS via	2
DE GASPERI via	2
DE GASPERI via TRAVERSA	2
DE NICOLA via	2
DEGLI OLMI via	3
DEL GUERRA via Gualtiero	3
DEL ROMITO	3
DELLA BIANCA via V.	2
DELLA CAVA via	3
DELL'AEROPORTO via	2
DELLE PRATA via	3
DELL'INDOTTO	2
DI VITTORIO via G.	2
DIAZ via A.	2
DINI via U.	3
DODICI APRILE via	1
DON GIUSEPPE PUGLISI piazza	3
DON MAZZOLARI via	2
DON MEI via	2
DON MILANI via	2
DON MINZONI via	1
DON STURZO via	2
DONATORI DI SANGUE	2
DONIZETTI via	2
DONNA PAOLA PIAGGIO piazza	2
EDISON via	3
EINAUDI via	2
EINSTEIN via	3
EMILIA ROMAGNA via	3
ENGELS via F.	2
ENRICO BERLINGUER piazza	1
ENRIQUEZ AGNOLETTI	2
EROI DI FIESOLE piazza	2
ERTA via dell'	3

EUROPA	2
FABBRI	3
FABBRICA DEL GHIACCIO via	2
FALCE via della	3
FALCONE E BORSELLINO piazza	2
FALORNI via	2
FANTOZZI via A.	2
FAVELLA via di	2
FERMI via	2
FILETTO via di	3
FILZI via F.	2
FIORENTINA via	2
FIORENTINI via	1
FIRENZE via	2
FIUMALBI via	1
FLEMING	2
FONTE via della	3
FONTE BUONA via	3
FORNACE via della	3
FORNACE BRACCINI via	2
FOSCOLO via	2
FOSSO NUOVO via	3
FOSSO VECCHIO via	2
FRANK ANNA via	2
FRATTI via	2
FRIULI via	3
FUCINI via	1
GAGARIN via	3
GALILEI via	2
GALIMBERTI via	2
GALVANI via	3
GAMBACCINI via	2
GANDHI	2
GELLO	3
GELLO EST via di	3
GELLO OVEST via di	3
GELONI via I.	2
GELSO via del	2
GELSO PIAZZETTA DEL	2
GENOVA via	2
GIARDINO	3
GIOVANNI PAOLO II, giardini	2
GIOVANNI PAOLO II, piazza	3
GIOVANNI XXIII via	2
GIRASOLI via dei	3
GIUSTI via	2
GOBETTI via	2
GORI via	2
GORIZIA via	1

GOTTI via	1
GRANDI via A.	2
GRONCHI G. piazza	1
GUERRAZZI via	1
HANGAR via	2
IDI DI MARZO via delle	3
IMPASTATO P. via	2
INDIPENDENZA via dell'	2
INDUSTRIA via dell'	3
IOTTI piazza N.	2
ITALIA viale	2
KENNEDY piazza	2
LA MALFA via	2
LA PORTA via	3
LA PORTA piazza	3
LAMA LUCIANO via	2
LAMARMORA via	3
LAVAGNINI via	2
LAVAIANO via di	3
LAZIO via	3
LAZZERETTI piazza	3
LEOPARDI via	1
LIGURIA via	3
LOGACCI	3
LOMBARDIA via	3
LONGO via	2
LOTTI via	1
LUCAIA via di	3
LUPERINI piazza g.	2
MACELLI via dei	1
MACHIAVELLI via	3
MADONNA DEI MALLOGGI via	3
MADONNA DELLE QUERCE via	3
MADRE TERESA DI CALCUTTA via	2
MAESTRI DEL LAVORO via	2
MAGAZZINI via dei	2
MAGENTA via	1
MALASPINA piazza	3
MALTAGLIATA via della	2
MAMELI via G.	1
MANDORLI	3
MANZONI via A.	1
MARCHE via	3
MARCONCINI via F.II	1
MARCONI via G.	2
MAREMMANA via	3
MAREMMANA OVEST via	3
MARONCELLI via P.	2
MARTIN LUTHER KING via	2

MARTIRI DELLA LIBERTA' piazza	1
MARX via C.	2
MASCAGNI via P.	2
MATTEI E. via	2
MATTEOTTI corso G.	1
MATTEOTTI via	3
MAZZINI via G.	1
MELORIE via delle	3
MENTANA via	3
MERCATO piazza	2
MEUCCI via A.	2
MEZZO via di	3
MEZZO VICINALE DI	3
MICCA via P.	2
MILANO via	2
MILAZZO piazza	3
MILLE via dei	3
MIMOSE piazzetta delle	3
MISERICORDIA via della	1
MOLINO via del	3
MOLISE via	3
MONTALTO via di	3
MONTANARA via	1
MONTECASTELLO via di	3
MONTECASTELLO via Vecchia di	3
MONTELLO via	3
MONTERICCI via di	3
MONTEVISI via di	3
MONTI piazza	3
MORANDI via R.	2
MORO via A.	2
MUGNAI via Dei	2
MULINACCIO	3
NAPOLI via	2
NAVE via della	3
NEBBIAI via A.	3
NENNI via P.	2
NICCOLAIONI via F.	2
NOVANTA via delle	3
OBERDAN via G.	2
OLMI via Podere degli	3
OLMO via dell'	2
OZANAM piazza	2
OZANAM via	2
PACE via della	3
PACINOTTI via A.	2
PADULETTO via del	3
PALERMO via	2
PALESTRO via	1

PANIERACCI via dei	3
PASCOLI via G.	2
PASTEUR via Luigi	3
PASTRENGO	3
PELLICO via S.	1
PESCINE via delle	3
PERTINI via S.	2
PIAGGIO viale R.	2
PIAN DI ROTINA via del	3
PIAVE via	3
PIAZZA A. DA PONTEDERA	1
PIAZZA AVELLA F.	2
PIAZZA ARNO	1
PIAZZA BERLINGUER E.	1
PIAZZA CADUTI CEFALONIA E CORFU'	1
PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA	2
PIAZZA CASA BIANCA della	3
PIAZZA CAVOUR C.B. Conte di	1
PIAZZA CHIESA della	3
PIAZZA CONCORDIA della	1
PIAZZA CORDIFICIO BILLERI	2
PIAZZA CROCICCHIO del	3
PIAZZA CURTATONE	1
PIAZZA D'ASCANIO C.	2
PIAZZA DON GIUSEPPE PUGLISI	3
DONNA PAOLA PIAGGIO piazza	2
PIAZZA EROI DI FIESOLE	2
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	2
PIAZZA GRONCHI G.	1
PIAZZA GARIBALDI G.	1
PIAZZA GARIBALDI G.	3
PIAZZA GIOVANNI PAOLO II	3
PIAZZA KENNEDY J.F.	2
PIAZZA LA PORTA	3
PIAZZA LAZZERETTI G.	3
PIAZZA LUPERINI G.	2
PIAZZA MALASPINA	3
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'	1
PIAZZA MAZZINGHI G.	2
PIAZZA MERCATO DEL	2
PIAZZA MILAZZO	3
PIAZZA MONTI	3
PIAZZA IOTTI NILDE	2
PIAZZA OZANAM	2
PIAZZA PACE E GISTIZIA della	2
PIAZZA PACE E SOLIDARIETA' della	2
PIAZZA PADRE ERNESTO BALDUCCI	3
PIAZZA TEATRO del	1

PIAZZA TRENTO	1
PIAZZA TRIESTE	2
PIAZZA UNITA' D'ITALIA	1
PIAZZA VECCHIO STADIO del	2
PIAZZA VITTIME DEI LAGER NAZISTI	2
PIAZZA VITTORIO VENETO	3
PIAZZALE DALLA CHIESA Carlo Alberto	1
PIAZZETTA DEL GELSO	2
PIAZZETTA MIMOSE delle	3
PIEMONTE via	3
PIETRICCIO via del	3
PINETA via della	3
PINETA vicolo della	3
PINO via del	3
PIO LA TORRE via	3
PISACANE via C.	1
PISANA via	1
PODERE BASTIA via	3
PODERE CINCINNATO via	3
PODERE DEGLI OLMI via	3
PODERE SANT'EUGENIO via	3
POGGETTO via del	3
POGGI via dei	3
POGGIO AL PARADISO via	3
POGGIO AL VENTO via del	3
POLO via M.	2
PONTE VIARELLO via di	2
POPOLO via del	3
PORTA via LA	3
PORTA piazza LA	3
PORTICI via dei	1
POSTA via della	3
PRATA via delle	3
PRATACCI via dei	2
PRIMO MAGGIO via	1
PRINCIPE AMEDEO corso	1
PROFETI via P.	2
PROGRESSO via del	3
PRUNACCE via delle	3
PUBBLICA ASSISTENZA via della	2
PUCCI via	3
PUCCINI via G.	2
PUGLIE via	3
QUADRELLE via delle	3
QUATTRO NOVEMBRE viale	2
QUATTRO NOVEMBRE via	3
REPUBBLICA viale della	1
RICCARDI via	1
RIO via del	3

RIO MONETA via di	3
RIO POZZALE via di	3
RISORGIMENTO viale	1
ROMA via	1
ROMA via	2
ROMITO via del	3
ROSSA via G.	3
ROSSELLI via F.Ili	2
ROSSINI via G.	1
SACCO E VANZETTI via	1
SAFFI via A.	1
SALCIOLI via	2
SALICI via dei	2
SALITA via della	3
SAN BARTOLOMMEO via	3
SAN FAUSTINO via	1
SAN GERVASIO via di	3
SAN MARTINO via	3
SAN MARTINO DI SOTTO via	3
SANDRO PERTINI via	2
SANTA GEMMA via di	3
SANTA LUCIA via	3
SANTA LUCIA largo	3
SANTA LUCIA NORD via di	3
SANTA LUCIA SUD via di	3
SANT'ANDREA via di	3
SANT'EUGENIO via Podere	3
SANTI via F.	2
SAURO via N.	2
SAVONAROLA via G.	1
SCAFA via della	2
SCAFA via TRAVERSA della	2
SCOPETO via di	3
SODOLE via delle	3
SOLFERINO via	3
SOTTO LA TORRE via	3
SPADOLINI via G.	2
STAZIONE VECCHIA via	1
STEFANELLI via L.	1
STRISCIONE via dello	3
TAGLIATE via delle	3
TAVELLA via di	2
TEATRO via del	1
TEATRO piazza del	1
TIRO A SEGNO via del	3
TOGLIATTI via P.	2
TOGNI via G.	3
TOLSTOJ via L.	3
TORINO via	2

TOSCANA via	3
TOSCANINI via A.	2
TOSCO ROMAGNOLA via	2
TOSCO ROMAGNOLA via	1
TOSCO ROMAGNOLA via	2
TOSCO ROMAGNOLA via	3
TOTI via E.	2
TOZZI via F.	1
TRAV. VIA DE GASPERI	2
TRAV. VIA DELLA SCAFA	2
TRAVALDA via di	3
TRENTO piazza	1
TRENTO via	3
TRIESTE piazza	2
TRIESTE via	3
TURATI via F.	2
UMBRIA via	3
UNGARETTI via G.	2
UNITA' D'ITALIA piazza	1
VAL DI CAVA via di	3
VAL DI GELLO via di	3
VAL LAMA via di	3
VALDERA NORD	2
VALDERA SUD	3
VALLE via della	3
VALLE via di	3
VALLICELLE via delle	3
VALTRIANI via	1
VANONI via E.	2
VECCHIA DI SAN GERVASIO via	3
VECCHIA DI TREGGIAIA via	3
VECCHIA PALAIESE via	3
VECCHIA QUERCIA via della	3
VECCHIO POZZO via del	3
VECCHIO STADIO piazza del	2
VENETO via Vittorio	2
VENETO piazza Vittorio	3
VENEZIA via	2
VENTI SETTEMBRE via	1
VENTICINQUE APRILE via	3
VENTIQUATTRO MAGGIO via	2
VENTUNO APRILE via	1
VERDI via G.	1
VERNE via Giulio	1
VESPUCCI via A.	2
VIGNA via della	2
VIRGOLA via della	3
VITTIME DEI LAGER NAZISTI PIAZZA	2
VITTIME DELL'OLOCAUSTO	2

VITTORIA via della	3
VIVALDI via A.	2
VOLTA via A.	2
ZARA via	3

CLASSIFICAZIONE STRADE

Tutte le strade del territorio comunale si possono considerare a scarso traffico ad eccezione delle seguenti:

STRADA PROVINCIALE DELLE COLLINE PER LEGOLI
STRADA PROVINCIALE DI GELLO
VIA BUOZZI (TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA BIANCA E VIA ROMA)
VIA CARDUCCI
VIA COMUNALE DI MONTECASTELLO
VIA COMUNALE DI S. GERVASIO
VIA DANTE
VIA DE GASPERI
VIA DEL POPOLO
VIA DELLA BIANCA
VIA DELLA COSTITUZIONE
VIA DELLA REPUBBLICA
VIA DELLE COLLINE
VIA DI LAVAIANO
VIA DI MONTEVISI
VIA FOSSO NUOVO
VIA GAGARIN
VIA HANGAR
VIA INDIPENDENZA
VIA PACINOTTI
VIA PISANA
VIA RINALDO PIAGGIO
VIA RISORGIMENTO
VIA ROMA (LATO SUD FERROVIA)
VIA SALVO D'ACQUISTO
VIA SANTA LUCIA
VIA SARZANESE VAL D'ERA
VIA STAZIONE VECCHIA (TRATTO COMPRESO TRA
VIA DE GASPERI E VIA RISORGIMENTO)
VIA TOSCO ROMAGNOLA
VIA VECCHIA DI MONTECASTELLO (CAMPO SPORTIVO LA ROTTA)
VIA VITTORIO VENETO
VIALE AMERICA
VIALE ASIA
VIALE EUROPA
VIALE ITALIA
VIALE IV NOVEMBRE